



COMUNE DI COGOLLO DEL CENGIO

Provincia di Vicenza

SEDE: Piazza della Libertà - 36010 Cogollo del Cengio (VI)
C.F. 84009900246 - P.IVA 00526830245 - Tel. n. 0445/805000

COPIA

N. Reg. Gen.73

Prot. n.

Servizio SEGRETERIA

DETERMINAZIONE n. 73 del 14-04-25

Oggetto: CONVENZIONE CON IL TRIBUNALE DI VICENZA PER I LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ - ARTT. 168 BIS C.P., ART. 464 BIS C.P.P., E ART. 2, COMMA 1 DEL D.M. 8 GIUGNO 2015 DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA - PRESTAZIONE LAVORATIVA

L'anno duemilaventicinque il giorno quattordici del mese di aprile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- Nei casi previsti dall'art. 168 bis del codice penale, su richiesta del soggetto richiedente, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall'Ufficio di esecuzione penale esterna, subordinato all'espletamento di una prestazione di pubblica utilità;
- che ai sensi dell'art. 168 bis, comma 3, il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato;
- che ai sensi dell'art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67 e dell'art. 2 comma 1 del D.M. 8 giugno 2015, m.88 del Ministro della Giustizia, l'attività non retribuita in favore della collettività per la messa alla prova è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministro della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art. 1 comma 1 del citato decreto ministeriale;

RICHIAMATA la Convenzione tra il Tribunale di Vicenza e il Comune di Cogollo del Cengio firmata il 01.03.2023, il cui schema era stato approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 4 del 19.01.2023, la quale, all'art. 4, recita testualmente quanto segue: *"Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità, è a carico dell'ente..."*;

DATO ATTO che:

- All'imputato non sarà corrisposto alcun compenso per le prestazioni svolte, trattandosi di attività gratuita a favore della collettività;
- Allo stesso sarà data garanzia di copertura assicurativa INAIL contro gli infortuni e malattie professionali, nonché riguardo la responsabilità civile verso terzi RCT per tutta la durata del lavoro di pubblica utilità;

VISTA l'ordinanza di ammissione alla messa alla prova e sospensione del procedimento n. 5235/2022 R.G.N.R. e n. 1073/2023 R.G.G.I.P., emessa in data 03.04.2025 dal Tribunale di Vicenza che ha concesso che l'imputato identificato come *allegato A* al presente atto e che viene escluso dalla pubblicazione a tutela della riservatezza dei dati personali, svolga lavoro di pubblica utilità (LPU) nell'ambito della messa alla prova, per almeno n. 4 ore/settimana e per n. 300 ore complessive, presso il Comune di Cogollo del Cengio;

DATO ATTO che, ai fini del computo della pena, un giorno di lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione, anche non continuativa, di due ore di lavoro e che la durata giornaliera della prestazione non può comunque oltrepassare le otto ore;

SENTITO individualmente l'interessato con colloquio in data 24.03.2025 presso il Comune di Cogollo del Cengio, al fine di conoscere inclinazioni personali, attività professionale e programmare il lavoro di pubblica utilità stesso in modo da non recare pregiudizio alcuno al condannato;

RITENUTO necessario quindi programmare il periodo di prestazione di lavoro di pubblica utilità a partire dal 12.05.2025 nei giorni programmati fino al 31.12.2025, secondo il calendario concordato con il Responsabile del Servizio Tecnico e nell'arco di orario dalle 08.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 17.00 dal lunedì al giovedì, il venerdì dalle 08.00 alle 12.00 tenuto conto che lo svolgimento dello stesso non può pregiudicare le esigenze di studio, lavoro, famiglia e salute;

ACCERTATA ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa/contabile di cui all'art.147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in origine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

VISTO il D.lgs. 18.8.2000 n. 267;

ASSUNTA la competenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/00, dell'art. 24 del Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di G.C. n. 124 del

21.12.1999 e successive modifiche ed integrazioni e del Decreto del Sindaco n.5, del 29/04/2024, prot. 3431;

DETERMINA

1. Che il lavoratore di pubblica utilità, identificato come *allegato A* al presente atto e che viene escluso dalla pubblicazione a tutela della riservatezza dei dati personali, come da provvedimenti in atti, svolga, con decorrenza dal 12.05.2025 nei giorni programmati fino al 31.12.2025, secondo il calendario ed orario concordato con il Responsabile del Servizio Tecnico e nell'arco di orario delle 08.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 17.00 dal lunedì al giovedì, il venerdì dalle 08.00 alle 12.00 lavori di pubblica utilità presso il Comune di Cogollo del Cengio;
2. Che l'attività sarà svolta come da ordinanza del Tribunale di Vicenza citata in premesse per almeno n. 4 ore/settimana e per n. 300 ore complessive di lavori di pubblica utilità presso il Comune di Cogollo del Cengio, nel pieno rispetto di quanto stabilito nella Convenzione stipulata tra il Tribunale di Vicenza e il Comune di Cogollo del Cengio, controfirmata dal Tribunale di Vicenza il 01.03.2023 e approvata con deliberazione di Giunta n. 4 del 19.01.2023;
3. Di dare atto che nessun compenso spetterà al lavoratore di pubblica utilità, identificato come *allegato A*;
4. Di dare atto che il soggetto interessato, sarà assicurato contro gli infortuni e le malattie professionali nonché per la responsabilità civile verso terzi, la cui spesa trova copertura negli opportuni capitoli di bilancio;
5. Di comunicare la presente al Comandante dei Carabinieri di Piovene Rocchette e, al termine del periodo di lavoro, all'UEPE di Vicenza.

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Veronese Gina

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO

Cogollo del Cengio, li 14-04-2025

L'Incaricato
F.to Mioni Nicola